



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



Associazione  
Nazionale  
Commercialisti

# Le novità della Legge di Bilancio 2022

**Credito d'imposta per spese di consulenza per quotazione delle PMI (co.46)**

**Sostegno dell'internazionalizzazione (co.49)**

**Nuova Sabatini (co.47-48)**

**Credi d'imposta, limiti di compensazione (co.72)**

**Credito d'imposta per Investimenti nel Mezzogiorno (co.175)**

## Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

### Cos'è

Il credito d'imposta sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

**AIUTO DI STATO (art.8, co.4 del DM 23/04/2018)**

## Proroga

La Legge di Bilancio 2022 prolunga il credito d'imposta del 50% dei costi sostenuti per le spese di consulenza finalizzate alla quotazione delle PMI ma ne abbassa il **tetto massimo**.

Il limite passa, infatti, **da 500 mila euro a 200 mila euro**. Per tutto l'anno in corso, quindi, l'agevolazione potrà essere richiesta su spese fino all'importo di 400 mila euro. **(modifica art.2 DM 23/4/2018)**

## Normativa

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (legge di bilancio 2018) le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potranno usufruire di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute.

Il decreto MISE-MEF del 23 aprile 2018 definisce le modalità e i criteri di concessione.

## Decreto MISE – MEF del 23/04/2018

### Art.2 (Definizioni) – estratto –

«**regolamento di esenzione**»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

«**mercato regolamentato**»: un mercato regolamentato come definito dall'articolo 1, comma 1, lett. w-ter) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

«**sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. Mtf)**»: un sistema multilaterale di negoziazione così come definito dall'articolo 1, comma 5 - octies lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

«**gestore del mercato**»: un gestore del mercato così come definito dall'articolo 1, comma 1 lettera w – bis.7) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

## Articolo 3 (Soggetti beneficiari) – estratto – (parte 1)

Le PMI che:

- a) sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6;
- b) operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, **entro il 31 dicembre 2022**, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- d) presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018; e) ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato **entro la data del 31 dicembre 2022**;

## Articolo 3 (Soggetti beneficiari) – estratto – (parte 2)

f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;

g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.

## Articolo 4 (Attività e costi ammissibili) – estratto – (parte 1)

- a) attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;

## Articolo 4 (Attività e costi ammissibili) – estratto – (parte 2)

d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;

e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;

f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;

## Articolo 4 (Attività e costi ammissibili) – estratto – (parte 3)

g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare *l'investment case*, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta **sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività** di cui al presente articolo e prestate, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di esenzione, da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come **servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità**. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.

## Articolo 4 (Attività e costi ammissibili) – estratto – (parte 4)

3. Sono **escluse le spese** di cui al precedente **comma relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

4. L'**effettività del sostenimento dei costi** e l'**ammissibilità** degli stessi ai sensi del presente decreto deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del **collegio sindacale**, oppure da un **revisore legale** iscritto nel registro dei revisori legali, o da un **professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**.

## Articolo 6 (Procedura di concessione del credito) – estratto –

1. Domanda a mezzo PEC: [dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it)
2. Modello di domanda standard
3. DSAN Antimafia persone fisiche
4. DSAN Antimafia soggetti diversi dalle persone fisiche

## Articolo 7 (Fruizione del credito d'imposta) – estratto –

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (...) a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
2. L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto del modello F24. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito (....).
3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3 e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
4. Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

## Codice tributo

Con **risoluzione 52/E del 21 maggio 2019** l’Agenzia delle entrate ha disposto l’istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite **modello F24**, del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese.

Il codice è il “**6901**” denominato “Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018”.

## Articolo 8 (Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito) – estratto –

(..)

2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale **indebita fruizione, totale o parziale**, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica alla Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, che previe verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

3. Il credito d'imposta è revocato dal Ministero nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal presente decreto o la non veridicità degli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 6. In tal caso il Ministero provvede al **recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni** (..) fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.

## Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane

### Legge di Bilancio 2022, art.1, co.49:

- a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
- b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72 [Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese (e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà)], comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. «Decreto Cura Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

## Lettera B: (ART.72)

### **Art. 72 - Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese (e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà)**

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da ripartire denominato «Fondo per la promozione integrata», con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

## Lettera A: (Fondo 394)

La lettera A) del co.49 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2022 interviene sui seguenti decreti:

- Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 >> Fondo c.d. 394 (L.394, 29/07/1981)
- DL 31/03/1998, n.143 >> SIMEST SPA (Ente gestore)
- Decreto 07/09/2016 MISE – “Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo Rotativo 394/81”
- Decreto MISE-MEF 08/04/2019 – Termini modalità e condizioni per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394.

## Decreto MISE-MEF 08/04/2019

### Art. 2 - Finalità del decreto e interventi ammissibili (estratto)

- a) lo sviluppo di soluzioni di **e-commerce** attraverso l'utilizzo di un **Market place** o la realizzazione/implementazione di una **piattaforma informatica** propria;
- b) l'inserimento temporaneo in azienda di **TEM (Temporary Export Manager)** per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

## Decreto MISE-MEF 08/04/2019

### Art. 4 - Soggetti beneficiari (estratto)

- Le imprese aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali, in forma singola o di rete soggetto, che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in stato di attività e risultare iscritte al registro delle imprese;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- c) non essere destinatarie di **sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**;
- d) non risultare inadempienti rispetto a pagamenti relativi a finanziamenti precedentemente concessi a valere sul **Fondo 394**.

## Decreto MISE-MEF 08/04/2019

### **Art. 5 - Termini, modalità e condizioni degli interventi relativi allo sviluppo del commercio elettronico (estratto, parte 1)**

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) piattaforma informatica propria o Market place >> dominio di primo livello nazionale registrato in un paese extra UE;
- b) riguardare beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano;
- c) l'intervento, concesso in forma di **finanziamento agevolato**, può coprire **fino al 100%** dell'importo delle spese ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni;
- d) il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzia nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016, come modificato dall'art. 8 del presente decreto.

## Decreto MISE-MEF 08/04/2019

### Art. 5 - Termini, modalità e condizioni degli interventi relativi allo sviluppo del commercio elettronico (*estratto, parte 2*)

(...)

4. Il finanziamento: **€ 25.000,00 < RANGE > € 300.000,00**

5. Il tasso d'interesse del finanziamento è pari al **10% del tasso di riferimento di cui alla normativa europea**, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; il tasso d'interesse del finanziamento non può essere in ogni caso inferiore allo zero per cento.

6. La durata massima del finanziamento: **4 anni + 1 di preammortamento**.

## Nuova Sabatini (commi 47 e 48)

### Comma 47:

Le somme messe a disposizione per l'agevolazione sono le seguenti:

- ❑ **240 milioni** di euro per il 2022 e il 2023;
- ❑ **120 milioni** di euro per gli anni compresi tra il 2024 e il 2026;
- ❑ **60 milioni** di euro per il 2027.

Il rifinanziamento era già previsto nel [documento programmatico di Bilancio](#), la cornice della manovra che è stata approvata dalla Camera a fine anno.

## Nuova Sabatini (commi 47 e 48)

### Comma 48:

*“In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili” (invece delle 6 tranche introdotte con la Legge di Bilancio 2022)*

Per le **domande** presentate dalle imprese a decorrere tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, invece, l’erogazione del contributo è avvenuta e avverrà in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento, come previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

## Limite annuo crediti d'imposta e contributi compensabili o rimborsabili (comma 72)

### Compensazioni F24 – Nuovi limiti

Comma 72:

«A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro».

Il previgente limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all'art. 34 della L. 388/2000 era pari a 700.000 euro.

## Credito d'Imposta Mezzogiorno (comma 175)

### La modifica:

L'articolo 1, comma 175, modifica il comma 98 dell'articolo 1 della legge 208/2015 ed inserisce il riferimento alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021.

L'articolo 1, comma 98, della legge 208/2015 aggiornato fa ancora riferimento alla precedente Carta degli aiuti per la misura massima del credito d'imposta fruibile. Ciò comporta l'impossibilità di beneficiare delle più generose misure previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

In Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise il credito d'imposta sarà determinato nella misura del **45%** per le piccole imprese, **35%** per le medie imprese e **25%** per le grandi imprese. In Abruzzo le misure scendono rispettivamente al 30%, 20% e 10%.

## Credito d'Imposta Mezzogiorno (note)

A seguito dell'ampliamento temporale dell'agevolazione a opera della legge di Bilancio 2021, era stata comunicata alla Commissione Ue la proroga del regime SA 56349 relativo al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno riferito al solo anno 2021

Ciò perché erano prorogati solo al 31 dicembre 2021 gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 in precedenza richiamata dalla norma.

## Credito d'Imposta Mezzogiorno (cumulo)

### TRANSIZIONE 4.0

È possibile cumulare i benefici della Misura «Mezzogiorno» con i crediti d'imposta «Transizione 4.0».

La recentissima circolare n.33 del 31/12/2021 della Ragioneria generale dello Stato (cfr. «Il Sole 24 Ore» del 6 gennaio 2022) ha infatti fugato ogni dubbio interpretativo.